



Idroelettrica Valcanale s.a.s.
di M. G. Massarutto & C.
Via Officine, 8-10 - 33018 Tarvisio (UD)
Tel. 0428 2010 - Fax 0428 644568
E-mail: assistenza@idroelettricalvalcanale.it

C.F. e P. IVA 00190600304
Registro Imprese UD 121-1022
Codice SIA 79649-1

OSSERVAZIONI AL DCO 239 /2024/R/COM

PREMESSA

Esprimiamo la nostra soddisfazione nel registrare che ARERA ha finalmente riconosciuto la "rilevanza centrale svolta delle reti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica" nel processo di trasformazione del sistema energetico. Infatti, pur in presenza di una transizione energetica in atto da alcuni anni, i precedenti documenti di consultazione perseveravano ancora nel citare come obiettivi prioritari le aggregazioni delle piccole Aziende distributrici e la resilienza delle reti, senza peraltro cogliere alcun apprezzabile risultato.

Tuttavia dobbiamo rilevare che, non solo il DCO in oggetto, ma anche la Delibera n. 122/2024 e la Determinazione n. 03/2024, nell'intento di risolvere il problema della sostenibilità tecnica ed economica della realizzazione di nuove infrastrutture, tengono ancora in vita (Delibera 237/2018) restrizioni che annullano ogni possibilità di raggiungere i risultati prefissati.

Siamo certi che ARERA provvederà tempestivamente a rimuovere le evidenti contraddizioni tra la recente determinazione e la delibera del 2018, adottando come unico riferimento discriminante in merito al contributo di allacciamento dei nuovi impianti di produzione, la differenza tra gli effettivi costi sostenuti e il contributo ricevuto, anche perché le formule forfettarie sono valide soltanto per le Aziende che annoverano una rilevante quantità di casi e non per i piccoli Distributori che devono rispondere a pochissime richieste isolate, ciascuna delle quali però è in grado di comprometterne la sopravvivenza economica, che l'Autorità deve necessariamente garantire.

L'esempio più evidente di questa contraddizione è contenuto nella Determinazione n. 03/2024, che, dopo aver dichiarato la necessità del riconoscimento alle Aziende in regime parametrico dei costi relativi agli investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione, che non sono remunerati né dal contributo di allacciamento, né dall'adeguamento delle tariffe di riferimento, sembra mantenere, per l'ammissibilità del riconoscimento del contributo, la necessità della coesistenza di requisiti che di fatto escludono ogni possibilità di raggiungere l'obiettivo che ARERA stessa si prefigge.

Un'altra contestazione che è necessario fare riguarda l'insussistenza delle affermazioni di ARERA quando viene categoricamente dichiarato che il progressivo aumento del sovraccarico delle linee di distribuzione non riguarda le immissioni idroelettriche ad acqua fluente, le quali invece, almeno nel nostro caso, costituiscono l'unica causa dell'aumento delle inversioni di flusso registrate dalla rete negli anni recenti, come risulta dalla tabella allegata **Sub. A**.

OSSERVAZIONI

Per adeguare le direttive alla radicale trasformazione in atto, in cui le reti sono chiamate ad esercitare un ruolo fondamentale, è necessario esaminare le norme che devono essere adeguate a una realtà completamente modificata.

Gli aspetti da prendere in esame sono i seguenti:

1. L'energia immessa attraverso le connessioni da fonti rinnovabili viene ancora classificata in toto come "*energia distribuita*", definizione che, male interpretata, ha già causato gravi errori nel calcolo delle perdite di rete su scala nazionale, con ingenti danni economici a carico dei Distributori, mai rimborsati;
2. I punti di immissione sono, a tutti gli effetti, considerati equivalenti al punto di collegamento con la Cabina Primaria e pertanto vengono denominati "Punti virtuali di connessione alla rete nazionale", ma ciò è valido soltanto per la quota di energia destinata alla distribuzione;
3. L'attività di trasporto dell'energia dai produttori alla rete di trasmissione nazionale non è assolutamente retribuita, nonostante tale attività generi innumerevoli problemi e oneri aggiuntivi all'attività di distribuzione che riguardano la qualità e la continuità del servizio, nei termini obbligatori definiti nell'atto di Concessione;
4. Le Aziende distributrici devono garantire la continuità e la qualità del servizio non solo agli utenti passivi ma anche ai produttori, dai quali non ricevono alcun compenso, nemmeno per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tronchi di linea ad essi dedicati;
5. Le Aziende distributrici hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti gli impianti di produzione, con potenze al di sotto di IOMW, che ne facciano richiesta;
6. Il contributo per la connessione delle fonti di produzione, non tiene alcun conto degli effettivi costi sostenuti dal Distributore, a causa dell'obbligo di applicazione di una formula forfettaria basata su parametri assolutamente illogici ed incomprensibili (in primis la distanza in linea d'aria dalla rete MT o dalla Cabina Primaria !?);
7. Le connessioni delle colonnine di ricarica per autoveicoli sono assoggettate alle stesse norme riservate alla grande maggioranza degli utenti passivi, senza tener conto del fatto che le reti esistenti sono state progettate e realizzate sulla base di piani urbanistici che non potevano tener conto dell'imprevedibile installazione massiva di punti di connessione di tale potenza.

Con riferimento ai punti enunciati più sopra, presentiamo qui di seguito le nostre osservazioni:

1) Generazione distribuita.

La classificazione delle immissioni in rete dei produttori ha indotto in errore l'Autorità alcuni anni orsono, nel predisporre il sistema di calcolo delle perdite di rete, semplicemente perché l'energia prodotta è stata per lungo tempo erroneamente considerata come effettivamente "distribuita" e quindi "consegnata" direttamente agli utenti da parte del produttore, al quale per anni sono stati riconosciuti compensi per inesistenti "perdite evitate", perdite che sono state attribuite ai Distributori, i quali hanno dovuto subire un ingente danno economico, mai peraltro rimborsato.

Questa premessa è opportuna per confermare che, la classificazione di "generazione distribuita" non può che essere esclusivamente circoscritta all'energia effettivamente distribuita, cioè quella immessa nella rete di distribuzione per essere consegnata agli utenti. È questa una constatazione che può apparire ovvia, ma è fondamentale per determinare la netta distinzione dell'attività di distribuzione da quella di trasporto.

2) Punti virtuali di connessione alla rete di trasporto nazionale.

Questa classificazione conferma e ribadisce quanto affermato nel precedente par. 1):

i punti di immissione in rete da parte dei produttori sono "punti virtuali di connessione alla rete di trasporto nazionale" esclusivamente per la quota di energia destinata alla distribuzione agli utenti, che comprende quella circoscritta nel perimetro della rete del Distributore.

L'attività di trasporto svolta dal Distributore è incontrovertibilmente certificata dai misuratori installati in Cabina Primaria, che registrano l'energia consegnata alla rete di trasporto nazionale.

3) Attività di trasporto effettuata dai Distributori.

La normativa vigente non tiene conto dell'attività di trasporto svolta dai Distributori. Tale esclusione è la diretta conseguenza del fatto che, circa 30 anni orsono, all'epoca dell'entrata in funzione dei primi impianti eolici e solari, le nuove immissioni in rete erano talmente limitate in numero e potenza, da venir considerate soltanto come destinate alla distribuzione agli utenti passivi.

Con il rapido aumento delle immissioni in rete, l'attività di trasporto è diventata per alcuni Distributori addirittura prevalente rispetto all'attività di distribuzione disciplinata in Concessione, senza contare che alcune porzioni di rete sono esclusivamente utilizzate per l'attività di trasporto con flussi di energia che vanno in direzione opposta a quella per cui gli elettrodotti sono stati progettati e dimensionati.

Il caso di Idroelettrica Valcanale è emblematico e particolarmente significativo, come dimostra la tabella allegata **Sub 8**, ove sono riportati gli scambi di energia avvenuti in Cabina Primaria tra la rete di distribuzione di Idroelettrica Valcanale e la Rete di Trasmissione Nazionale.

Quando le inversioni di flusso in Cabina Primaria superano una certa soglia (che potrebbe essere valutata nella misura del 20%), provocano inevitabili conseguenze per l'attività di distribuzione, quali incontrollabili anomalie nei livelli di tensione, problemi di antinfortunistica per la creazione di isole indesiderate in tensione, aumenti non riducibili

delle perdite di rete, oltre a tutte le conseguenze dell'imprevedibile intermittenza delle immissioni. Pertanto, è ormai ineludibile la necessità di fissare una tariffa per l'energia trasportata e consegnata direttamente alla rete nazionale. Gli importi che derivano dall'applicazione di tali tariffe, dovrebbero essere conteggiati nel computo delle perequazioni del trasporto da inserire nelle dichiarazioni TIT, almeno per gli anni per i quali non sono state ancora definite le Perequazioni TIT.

- 4) In base alle norme vigenti, i Distributori devono garantire gratuitamente ai produttori da fonti rinnovabili, ora e in un futuro senza scadenza, la qualità e continuità del servizio e devono assumere, senza compenso, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tronchi di linea dedicati, realizzati per la connessione delle fonti di produzione alle reti esistenti.**

E' ormai accertato che gli "utenti attivi" creano al Gestore locale problemi di molto superiori a quelli inerenti alla fornitura degli utenti passivi, che sono regolati nell'atto di Concessione ministeriale esclusiva.

L'ubicazione e la potenza dei nuovi impianti di produzione rispondono a criteri di scelta che non tengono in alcun conto la capacità di assorbimento delle reti a cui si connettono, e tantomeno la compatibilità tra la portata delle immissioni e l'obbligo del Gestore di Rete di garantire qualità e continuità del servizio ai propri utenti. Fino ad ora, l'impatto sulla gestione della distribuzione causato dalle inversioni di flusso, dai sovraccarichi delle linee, dall'instabilità dei livelli di tensione, dall'imprevedibile intermittenza delle immissioni, dalla diversa taratura delle protezioni, è stato completamente ignorato e non ha trovato riscontro nel sistema regolatorio.

Pertanto, è necessario ed urgente modificare le norme per remunerare correttamente non solo i costi di allacciamento dei nuovi impianti da fonti rinnovabili, ma anche i costi operativi connessi alla gestione delle immissioni.

Non spetta certamente ai Distributori indicare i criteri per la quantificazione di tali compensi; ci limitiamo pertanto a segnalare l'opportunità di valutare separatamente i servizi di trasporto svolti dal Distributore, perché si tratta di servizi non funzionali all'attività di distribuzione.

5-6) Obbligo di connessione degli impianti con potenze inferiori a 10 MW e contributi di allacciamento.

L'obbligo del Distributore di connettere, nella propria area di competenza esclusiva, tutti gli impianti di produzione al di sotto dei 10 MW, rende ancor più evidente quanto le formule forfettarie che determinano il contributo di allacciamento, siano clamorosamente lontane dagli effettivi costi sostenuti.

Resta difficile capire per quali motivi questa formula, pur nei limiti di una formula forfettaria, sia riuscita a sopravvivere nel corso degli anni nonostante la sua palese inadeguatezza. Dalla lettura dei documenti dell'Autorità, sembra che sia sopravvissuta l'idea di una rete di

distribuzione sempre a portata di mano e sempre a "disposizione" per accogliere tutte le immissioni al di sotto di 10 MW.

In realtà invece, è risultato in tutta chiarezza che il calcolo dei contributi di allacciamento non ha nulla a che vedere con i costi di costruzione delle linee di collegamento alla rete di distribuzione ed è emerso altresì che sono sempre più numerosi i casi nei quali le reti esistenti sono inutilizzabili, non solo per le immissioni di potenza superiore a 3 MW, ma anche per le immissioni di potenza di molto inferiore quando gli elettrodotti dorsali a cui dovrebbero connettersi, sopportano già sovraccarichi in inversione di flusso oltre i limiti tecnici di portata consentiti.

In questi casi, che in futuro saranno inevitabilmente in maggioranza, dovranno essere progettati, autorizzati e costruiti nuovi elettrodotti "dedicati" per collegare gli impianti di produzione alle cabine secondarie per le connessioni in bassa tensione e alle Cabine Primarie per le connessioni in media tensione.

Si tratta di nuovi elettrodotti non ancora progettati e autorizzati, che non sono funzionali all'attività di distribuzione e comportano tempi di realizzazione di molto superiori a quelli dell'unità di produzione sottesa e costi sideralmente lontani dai contributi di allacciamento attualmente previsti.

L'applicazione di un contributo di allacciamento a preventivo sarà estremamente utile nell'indirizzare la scelta dell'ubicazione degli impianti di produzione per evitare costi e impatti ambientali, ben superiori a quelli che le nuove fonti produttive si propongono di ridurre.

7) Colonnine di ricarica.

L'installazione delle colonnine di ricarica presenta un problema molto più semplice da risolvere con opportune norme regolatorie, perché si tratta di connessioni di utenti passivi che utilizzano le reti nell'ambito dell'attività di distribuzione, disciplinata dall'atto di Concessione ministeriale.

La normativa in vigore per le utenze passive stabilisce che, per le richieste di connessione di utenze situate in luoghi ove non esiste la prospettiva di uno sviluppo urbanistico, il corrispettivo deve essere "pari al costo dei materiali a piè d'opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunta pari al 20% degli importi predetti".

L'installazione delle colonnine di ricarica rappresenta una situazione eccezionale in tutto il territorio nazionale, non prevista dai piani urbanistici in vigore e quindi ha caratteristiche del tutto analoghe a quella degli utenti sottoposti al contributo di allacciamento a preventivo.

Anche per le colonnine valgono le considerazioni espresse per le connessioni da fonti rinnovabili, che mettono in luce il ruolo di questa normativa nell'indirizzare la scelta dell'ubicazione del punto di connessione nel sito più idoneo che tenga conto, non solo dell'agibilità di accesso, ma anche dei tempi e ai costi di costruzione delle infrastrutture di collegamento.

CONCLUSIONI

La transizione energetica in atto richiede decisioni immediate e risorse finanziarie eccezionali.

In questo contesto appaiono assolutamente non prioritari, se non addirittura inutili, i piani di investimenti programmati richiesti ai Distributori.

Infatti, le costruzioni di elettrodotti destinati al trasporto dell'energia prodotta da nuovi impianti da fonti rinnovabili può essere progettata e realizzata soltanto in base alle richieste da parte di unità produttive che abbiano già ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni.

Deve essere fatta una netta distinzione tra i piani di sviluppo destinati alla distribuzione e quelli destinati all'attività di trasporto. Questi ultimi non sono nemmeno da prendere in considerazione, perché non è di nessuna utilità impegnare risorse umane e finanziarie per aumentare la "hosting capacity" sulla base di scenari futuri che non possono essere previsti. E poi, in un momento cruciale come quello che stiamo vivendo, non riteniamo sia di nessuna utilità chiedere ai Distributori programmi di sviluppo decennali, essendo le Concessioni in scadenza nel 2030, quando le rispettive aree di competenza non saranno più le stesse.

I piani di sviluppo devono essere invece necessariamente predisposti solo da TERNA, sia per l'importanza strategica che per le dimensioni delle infrastrutture di trasporto, le quali richiedono numerosi anni per la progettazione, per le autorizzazioni e per la loro realizzazione.

Senza contare che TERNA non opera con una Concessione in scadenza.

In sintesi, le richieste che devono essere applicate, quantomeno alle piccole aziende distributrici sottoposte a regime parametrico. Le quali non possono recuperare il capitale investito e non possono nemmeno disporre di una sufficiente numerosità di casi che giustifichino l'applicazione di formule forfettarie, sono le seguenti:

- I contributi di allacciamento per le nuove produzioni da fonti rinnovabili e per le colonnine di ricarica saranno calcolati a preventivo in perfetta analogia con le connessioni degli utenti passivi isolati dai centri urbani;
- I costi operativi per la gestione delle immissioni in rete saranno quantificati e riconosciuti ai Distributori;
- E' necessaria la determinazione di un'aliquota tariffaria per l'energia e la potenza trasportata da rete MT a rete AT, riservata ai Distributori le cui reti mediamente svolgono per almeno il 20% annuale attività di trasporto alla rete nazionale.

Si tratta di richieste che hanno il carattere di urgenza, per porre rimedio a una palese e insostenibile sperequazione tra due categorie di imprese, le quali sono sottoposte agli stessi obblighi e diritti stabiliti da un identico Decreto di Concessione. Prendiamo atto che, ARERA ha riconosciuto (Del. 122/2024) la necessità di una copertura tempestiva dei costi sostenuti dalle imprese sottoposte a tariffa parametrica, almeno per le annualità per le quali le determinazioni tariffarie sono ancora pendenti, ma, del tutto incomprensibilmente, è stato disposto un sistema di attivazione del fattore **g** (Determinazione n. 03/2024) che di fatto esclude praticamente la totalità dei costi che dovrebbero invece essere puntualmente rimborsati.

Pertanto, se l'adeguamento del fattore **g** è uno strumento inadatto alla quantificazione dei costi non recuperabili dai piccoli Distributori, è a questo punto necessario e corretto inserire i costi di costruzione di nuovi elettrodotti e di trasporto alla rete nazionale nell'importo totale della Perequazione annuale per i servizi di trasporto TIT.

Queste osservazioni sono il frutto dell'esperienza della quasi secolare attività della nostra azienda, che è sopravvissuta a tutti i cambiamenti del sistema elettrico, nazionalizzazione compresa, e che si impegna nel proseguire, con la massima efficienza, l'attività di distribuzione nel proprio territorio.

Nella speranza che le nostre proposte vengano valutate con concreta attenzione, chiediamo l'organizzazione di un incontro con i rappresentanti di ARERA, circoscritto ai piccoli Distributori sottoposti a regime parametrico, che abbiano presentato le osservazioni al DCO 239/2024, con l'unico scopo di accelerare decisioni ormai improrogabili e capaci di rimuovere alcuni ostacoli che impediscono la realizzazione della tanto auspicata transizione energetica e anche per scongiurare il rischio di ricorsi al TAR, che potrebbero essere evitati con un semplice confronto, anche in videoconferenza.

Idroelettrica Va/canale sas

Tarvisio, 15/07/2024

Allegati:

SUB A_ Tabella degli impianti di produzione da fonti rinnovabile attivati negli anni recenti;

SUB B_ Tabella degli scambi di energia nella Cabina Primaria di Tarvisio.

